

COINRES BOLOGNETTA (PA)

N° Prot.: 0008304

del 17/10/2012

Uscita

**A TUTTI I LAVORATORI
del Co.In.R.E.S. ATO PA4**

Al Responsabile del Settore Personale

Loro sedi

Oggetto: Circolare in tema di lavoro straordinario.

Nel richiamare l'attenzione sugli artt. 17 e 19 del vigente CCNL di comparto, con la presente circolare si forniscono le direttive in tema di lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 17, comma 1, del CCNL Federambiente.

Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere connesse a straordinarie esigenze di servizio e potranno essere autorizzate solo in caso di effettiva necessità.

A tal proposito, è utile precisare che il ricorso al lavoro straordinario retribuito non può essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro e deve essere sempre autorizzato dai responsabili presenti sui territori comunali, sentito il Responsabile del Servizio Tecnico e nel rispetto della presente circolare.

Premesso che la normale durata dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 36 ore - relativamente al monte orario procapite giornaliero e settimanale per prestazioni di lavoro straordinario - si precisa quanto segue:

- 1) La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro non potrà superare le 10 ore. Pertanto, in regime orario di settimana corta (7 ore e 12 minuti giornalieri dal lunedì al venerdì) le ore di straordinario non potranno superare le 2 ore e 48 minuti. In regime di settimana lunga (6 ore giornaliere dal lunedì al sabato) le ore di straordinario giornaliere non potranno essere superiori a 4.
- 2) La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore. Conseguentemente, l'attività di lavoro straordinario settimanale non potrà superare le 14 ore.

Il monte orario annuo per prestazioni di lavoro straordinario è fissato in 200 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale la definizione di un superiore limite orario annuo.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata così come stabilito dall'art. 19, commi 2 e 4, del CCNL Federambiente.

Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Celico

Tanto premesso, si chiarisce ulteriormente:

1) Quale regola generale deve valere il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che abbia espresso, in precedenza, un consenso, anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni.

E' del tutto ovvio, peraltro, che - in presenza di particolari esigenze di servizio - le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.

2) Non potrà ritenersi orario di lavoro straordinario la permanenza in servizio del dipendente oltre l'orario ordinario, se non preventivamente e formalmente autorizzato.

3) Al fine di garantire un adeguato recupero delle energie psicofisiche a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, risulta opportuno che la forza lavoro chiamata a svolgere attività di lavoro straordinario osservi - compatibilmente con le esigenze di servizio - una pausa al termine del servizio ordinario e prima che abbia inizio il servizio straordinario.

E' fatto obbligo, a tutti i dipendenti, di attenersi - scrupolosamente - alla presente circolare e a quanto disposto dagli artt. 17 e 19 del CCNL Federambiente.

I responsabili dovranno, altresì, dare massima divulgazione alla presente circolare portandola a conoscenza di tutti i lavoratori.

Al Responsabile del Settore personale è fatto obbligo di verificare la puntuale osservanza della presente circolare che verrà affissa nella bacheca aziendale, inviata alle OO.SS. di categoria e pubblicata sul sito istituzionale del Co.In.R.E.S. ATO PA4.

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Roberto Celico